

**COMMENTO AL QUESTIONARIO DEL CCBE SULLE MISURE
ECONOMICHE ADOTTATE IN AMBITO FISCALE, PREVIDENZIALE E
CREDITIZIO PER GLI AVVOCATI NEI DIVERSI ORDINAMENTI DEGLI
STATI MEMBRI IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19**

Dott. Andrea Biasini

Molti governi di Stati Membri dell'Unione europea in questi momenti stanno adottando misure straordinarie per cercare di ridurre il più possibile l'impatto della pandemia da COVID-19 sull'economia reale. In un recente questionario, accessibile via il link pubblicato su questo numero del bollettino, il CCBE ha chiesto ai propri membri di riportare i principali provvedimenti rilevanti per l'avvocatura. Qui di seguito si analizzano alcune misure ivi indicate e che riguardano i provvedimenti che i singoli governi hanno adottato a favore di piccole imprese e categorie professionali, con particolare riferimento all'avvocatura e le attività di studio legale. Premettendo che le risposte non consentono una completa e dettagliata analisi comparata, che alcune fonti sono oggetto di costante revisione e che non tutte le informazioni risultano complete, nel presente contributo si cercherà di fornire una visione d'insieme rispetto a tre principali tematiche, ovvero:

- a)** esenzioni e sgravi fiscali (e temporanea sospensione degli oneri contributivi);
- b)** sostegno diretto e accesso agevolato al credito, per imprese e lavoratori indipendenti;
- c)** bonus contributivi e altre forme di ammortizzatori sociali.

Da un punto di vista fiscale, gran parte delle cancellerie europee hanno disposto una sospensione temporanea degli adempimenti fiscali a beneficio di imprese e lavoratori indipendenti che si trovano in difficoltà economica a causa della pandemia. In tale ambito, le decisioni adottate da diversi governi hanno per oggetto la proroga per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle società, quella dei pagamenti IVA (ad eccezione della Francia), delle ritenute alla fonte e anche quella relativa al versamento delle imposte in generale. I tempi di slittamento per il pagamento dell'imposte mutano (da 1 a 6 mesi), a seconda delle modalità del versamento (mensile o trimestrale) e vengono concessi su istanza del richiedente, senza l'applicazione di penali e interessi. In aggiunta a tali provvedimenti i governi di Estonia, Olanda e Svizzera hanno deciso di ridurre progressivamente il tasso di interesse per tutti i debiti tributari (inclusi quelli inerenti all'IVA). In Francia oltretutto si noti come i lavoratori autonomi in situazioni di difficoltà economica come conseguenza del virus, possano segnalare in qualsiasi momento alle autorità competenti una diminuzione del proprio reddito per ottenere un ricalcolo o addirittura un differimento (fino a massimo 3 mesi) per la riscossione delle imposte trattenute alla fonte.

Analogamente a quanto previsto per gli adempimenti fiscali, dalle risposte del questionario CCBE si evince come gran parte dei Paesi abbiano deciso di concedere temporaneamente sgravi contributivi a professionisti, imprese e datori di lavoro in generale. In merito a ciò, appare senz'altro interessante la proposta del governo polacco di garantire per la durata di tre mesi a lavoratori indipendenti e micro-imprese con non più di 9 dipendenti, non solo un'esenzione della tassa sui salari ma anche una copertura dei propri contributi e di quelli dei propri dipendenti. Con particolare riferimento alla professione forense, in Francia, Italia e Spagna i rispettivi sistemi di cassa previdenziale (*Caisse nationale des Barreaux français; Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e Mutualidad General Abogacía Española*) hanno sospeso temporaneamente la riscossione dei contributi, prorogandone il termine o offrendo la possibilità di una rateizzazione in modo da non gravare ulteriormente sulle finanze dei propri iscritti.

In secondo luogo, conformemente al nuovo quadro temporaneo annunciato dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato, vari Paesi stanno cercando di garantire un continuo afflusso di liquidità a imprese e lavoratori indipendenti danneggiati dalla diffusione del COVID-19. In particolare, l'obiettivo che accomuna i vari sistemi è senz'altro quello offrire garanzie pubbliche sui crediti concessi a imprese e

professionisti, da parte di banche e altri istituti. Dalle risposte al questionario emerge che Paesi dell'area mediterranea come Spagna e Portogallo sembrano allineati riguardo le percentuali di rischio che ciascun Stato potrà assumersi rispetto a prestiti concessi a professionisti e PMI (fino al 80 % dei finanziamenti a breve e medio termine, non superiori a 1,5 Milioni di euro). In Francia invece, il massimo dell'importo che potrà essere garantito da parte dello Stato, non dovrà eccedere generalmente il 25 % del fatturato netto registrato nel 2019 dalla singola impresa interessata (con una copertura fino al 90 % per i crediti concessi a PMI e professionisti). In tale direzione va anche il recente cd "Decreto Liquidità" adottato dal Governo Italiano e che dispone un ulteriore innalzamento del livello di garanzia sui crediti a imprese e lavoratori autonomi (100% per le operazioni fino a 25.000 €; 90 % più 10 % da parte di Confidi per i finanziamenti fino a 800.000 €). Tuttavia, va sottolineato come a differenza di altri Paesi, l'Italia offra queste garanzie gratuitamente e le estenda (anche se con una percentuale minore) ai prestiti in scadenza divenuti, contestualmente ad un accordo con la banca di riferimento, oggetto di una moratoria valida fino al 30 settembre 2020. Analogamente, Portogallo e Slovenia hanno previsto la possibilità per i privati e PMI di concordare insieme ai propri istituti di credito una proroga per il pagamento delle rate dei debiti. In tale ambito, è interessante evidenziare l'iniziativa della Banca croata per lo sviluppo di concedere ai propri debitori un rinvio di tre mesi per la restituzione delle rate dei mutui, offrendo anche la possibilità di avviare la rinegoziazione del mutuo stesso al fine di aver a disposizione liquidità per pagare stipendi, utenze e altre spese aziendali di base.

Dalle risposte fornite al questionario del CCBE, si evincono delle informazioni riguardo alla possibilità che piccole imprese e lavoratori autonomi possano beneficiare di una moratoria sugli affitti di immobili destinati ad uso commerciale o per lo svolgimento di attività professionali. In Francia le piccole imprese in difficoltà, oltre ad avere accesso ad un Fondo di Solidarietà (vedi sotto), possono fare domanda per ottenere proroga per il pagamento delle utenze e dei canoni di locazione. Una misura che tuttavia, non si estende agli immobili ad uso abitativo. Viceversa, in Spagna sono diversi i comuni hanno disposto una moratoria sugli affitti per le abitazioni di edilizia popolare, limitando il beneficio della proroga per i soli soggetti che versano in una situazione di estrema vulnerabilità economica. Pertanto, come confermato dall'Ordine nazionale degli avvocati Spagnoli, il provvedimento non potrà essere applicato ai contratti di locazione per studi legali. In Italia, con il Decreto 17 marzo 2020 n. 18, il Governo ha concesso ai soli gestori di negozi e botteghe la possibilità di avvalersi, a titolo di compensazione, di un credito d'imposta pari al 60 % dei canoni di locazione. Un provvedimento che quindi per ora esclude il rimborso parziale delle spese di base per titolari di altri esercizi commerciali e prestatori di servizi essenziali (come gli studi legali). In merito a ciò, bisogna segnalare l'iniziativa di *Cassa forense*, che per venire in contro alle esigenze degli avvocati, ha bandito l'erogazione di contributi per il rimborso del 50 % dei canoni di locazione per studi professionali, corrisposti dal 1° febbraio al 30 aprile.

Inoltre, è bene segnalare come meccanismi di compensazione (fino ad un 75 % delle perdite di fatturato) siano stati avanzati dai governi di Estonia, Danimarca e Slovacchia a beneficio di lavoratori indipendenti e imprenditori che abbiano registrato notevole calo di produttività o che abbiano dovuto sospendere del tutto l'attività a causa del COVID-19. Inoltre, come avviene in Italia con l'istituto della cassa integrazione, un'ulteriore forma diffusa di supporto a imprese e datori di lavoro consiste nella possibilità che lo Stato contribuisca al pagamento di una parte dello stipendio di rispettivi lavoratori dipendenti, a fronte della sospensione delle loro attività lavorative a fronte del calo dell'attività economica. Tuttavia, tra i vari paesi che aderiscono a questo meccanismo (come Belgio, Polonia, Irlanda, Estonia, Repubblica ceca) solo in Francia e Austria esso viene espressamente indicato come applicabile anche alle attività di studio legale. Per quanto riguarda altre forme di ammortizzatori sociali, sono molti i Paesi che prevedono l'erogazione di un'indennità di sostegno per professionisti. In Belgio, lavoratori indipendenti che a causa della pandemia non abbiano potuto lavorare per almeno 7 giorni consecutivi nell'arco di un mese o che abbiano dovuto sospendere l'attività, hanno diritto ad un bonus mensile forfettario (di 1291,69 o 1614,10 € in base allo stato di famiglia). In Francia è stato da poco disposta la creazione di un *Fondo di solidarietà* a favore di professionisti e società che, avendo registrato profitti non superiori i 60.000 € durante



L'ultimo esercizio finanziario e un calo del fatturato del 50% nel mese di marzo, possono far valere il loro diritto a un'indennità di sostentamento. Analogamente in Spagna gli avvocati registrati al Sistema speciale di previdenza obbligatoria, possono fare richiesta di un benefit straordinario che viene calcolato sulla media dei contributi versati nel 2019. In tale ambito, le misure adottate in Italia, in cui si prevede il riconoscimento di un benefit di 600 € per i professionisti (ivi inclusi gli avvocati) che non abbiano registrato un reddito complessivo superiore a 35.000 € durante il 2018, pur avendo elementi di analogia, hanno sollevato dubbi sui criteri selettivi e sul quantum del contributo. In tale contesto, deve essere comunque riconosciuto il ruolo centrale assunto da *Cassa forense* che sin da subito ha provveduto all'accoglimento delle istanze presentate dai numerosi avvocati in difficoltà economica, in linea con i parametri normativi vigenti (DPCM del 17 marzo 2020 n.18 e Decreto interministeriale 28 marzo 2020). Inoltre, va segnalato come le avvocature italiana e spagnola, (quest'ultima in riferimento ai professionisti iscritti al sistema di Alter Mutua) e gli avvocati iscritti all'Ordine di Parigi, abbiano previsto l'erogazione di un'indennità giornaliera e una copertura per le spese sanitarie in caso di malattia o contagio. In aggiunta, si noti come solo Italia, Francia e Repubblica Ceca confermino che anche gli avvocati possano beneficiare di bonus concessi generalmente a lavoratori dipendenti e indipendenti che dovendo provvedere alla cura dei propri figli a casa, non possono recarsi sul posto di lavoro o svolgere liberamente la propria attività. Infine, è bene ricordare come alcuni ordini nazionali e locali nei limiti delle loro possibilità si siano mobilitati per andare in contro alle esigenze economiche degli avvocati e promuovere azioni di solidarietà. Ad esempio, il Consiglio Nazionale Forense ha sin da subito deciso di sospendere il contributo economico dovuto dai propri iscritti e devolvere una donazione di 250.000 € alla Protezione civile italiana. In parte, provvedimenti analoghi sono stati adottati dall'Ordine nazionale sloveno, slovacco e dall'Ordine degli avvocati di Parigi. Inoltre, in un momento di così grave difficoltà per una dei paesi maggiormente dalla pandemia, l'Ordine degli avvocati di Madrid e altri ordini locali in Spagna stiano favorendo la creazione di fondi di solidarietà per gli avvocati in difficoltà e una riduzione dei costi per le attività formative. Rispetto a ciò, un altro grande gesto di umana solidarietà è senz'altro l'iniziativa promossa da *Cassa forense*, per l'istituzione di un fondo straordinario per i familiari degli avvocati caduti vittime dell'epidemia e per gli iscritti che si trovano nelle aree maggiormente danneggiate.